



Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri - DL 22/2021

A.C. 2915

Informazioni sugli atti di riferimento

| | |
|--------------------------|---|
| A.C. | 2915 |
| Titolo: | Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri - DL 22/2021 |
| Iniziativa: | Governativa |
| Iter al Senato: | No |
| Numero di articoli: | 12 |
| Commissione competente : | I Affari costituzionali |
| Sede: | referente |
| Stato dell'iter: | All'esame della Commissione in sede referente |

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato per la conversione in legge alla Camera dei Deputati; si compone di **12 articoli**, suddivisi in **6 Capi**, per un totale di **71 commi**.

Il **Capo I (Disposizioni generali)** comprende solo l'**articolo 1**.

L'**articolo 1** istituisce, in primo luogo, il **Ministero del turismo** scorporando le funzioni in materia di turismo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per trasferirle ad un dicastero *ad hoc*. Viene così aumentato il **numero complessivo dei ministeri** da 14 a **15**. Di conseguenza viene modificata la denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in **Ministero della cultura**. Inoltre, viene istituito il **Ministero della transizione ecologica** che sostituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare accorpando le funzioni di questo con quelle del Ministero dello sviluppo economico in materia di politica energetica e mineraria. Infine, viene mutata la denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in **Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**.

Il **Capo II (Disposizioni concernenti il Ministero della Transizione ecologica, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili)** comprende gli **articoli da 2 a 5**.

L'**articolo 2** disciplina la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in **Ministero della transizione ecologica (MiTE)**. In particolare, il **comma 2** reca una serie di modifiche al [decreto legislativo n. 300/1999](#), prevedendo il trasferimento di competenze in materia di **politica energetica** dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE ed una complessiva ridefinizione delle funzioni di tale ultimo Dicastero. È inoltre prevista la ridenominazione del Comando carabinieri per la tutela ambientale (**comma 5**) e l'adeguamento dello statuto dell'ENEA (**comma 6**).

L'**articolo 3** disciplina il **trasferimento al Ministero della transizione ecologica** della **Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica** e della **Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari** del Ministero dello sviluppo economico, incluse le risorse umane, strumentali e finanziarie, e la gestione dei residui, per l'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di politica energetica e mineraria nazionale, individuando, altresì, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della transizione ecologica (**commi 1-3**). Con un DPCM, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane e strumentali da trasferire dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica (**comma 4**). Fino alla data di trasferimento del personale individuato dal DPCM, al Ministero della transizione ecologica è consentito, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, di avvalersi delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico (**comma 6**). Si stabiliscono, inoltre, misure riguardanti la corresponsione del trattamento economico del personale non dirigenziale trasferito al Ministero della transizione ecologica (**commi 4 e 5**). Si istituisce, transitoriamente, presso il Ministero della transizione ecologica, il Dipartimento per l'energia e il clima, in cui confluiscono le due Direzioni generali trasferite dal Ministero dello sviluppo economico e la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria, già istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (**comma 7**). Si prevede, altresì, l'applicazione transitoria del vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della

tutela e del territorio e del mare (**comma 7**). Sono, inoltre, dettate norme riguardanti il personale appartenente ai ruoli dirigenziali di amministrazioni centrali diverse dal Ministero dello sviluppo economico, titolare di incarichi dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali, trasferite al Ministero della transizione ecologica (**comma 8**) e sono previste disposizioni in materia di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze (**comma 9**).

L'**articolo 4** istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il **Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE)**, con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. Si stabilisce la composizione del Comitato, che è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica. Il CITE approva, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il **Piano per la transizione ecologica** - sul quale è acquisito il parere della Conferenza Unificata - al fine di coordinare le politiche in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, mobilità sostenibile, contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo, risorse idriche e relative infrastrutture, qualità dell'aria ed economia circolare. Inoltre, il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi dannosi per l'ambiente. Si demanda ad un DPCM l'istituzione di un Comitato tecnico di supporto del CITE, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno e ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, si prevede l'adozione del regolamento interno del CITE; le deliberazioni del CITE sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

L'**articolo 5** modifica la denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sostituendola con la nuova: "**Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**".

Il **Capo III (Ministeri della Cultura e del Turismo)** comprende gli **articoli 6 e 7**.

L'**articolo 6** cambia l'attuale denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in "**Ministero della cultura**", e sopprime le attribuzioni da esso svolte in materia di turismo. A tal fine, novella il [D.Lgs. 300/1999](#). Il **comma 3** sostituisce la nuova denominazione ovunque presente. Il **comma 4** incrementa di 692.000 euro annui a decorrere dal 2021 la dotazione finanziaria destinata alle esigenze degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura. Il **comma 1, lettera d)** dispone l'**istituzione del Ministero del turismo** e ne disciplina le relative attribuzioni, introducendo, a tal fine, nel D.Lgs. n. 300/1999 gli articoli da *54-bis* a *54-quater*, che costituiscono un nuovo Capo XII-*bis* "Ministero del Turismo" nell'ambito del Titolo IV relativo a "I Ministeri". Al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni già esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo.

L'**articolo 7** reca delle **disposizioni transitorie** inerenti il **trasferimento al Ministero del turismo** delle risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni allo stesso riconosciute.

Il **Capo IV (Disposizioni in materia di transizione digitale)** consta del solo **articolo 8**.

L'**articolo 8** al **comma 1** dispone circa le **attribuzioni del Presidente del Consiglio** dei ministri in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, stabilendo che questi promuova, indirizzi e coordini l'azione del Governo per quanto concerne l'innovazione tecnologica, l'attuazione dell'**agenda digitale** italiana ed europea, la strategia italiana per la **banda ultra larga**; la **digitalizzazione** delle pubbliche amministrazioni e delle imprese; la trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato; l'**accesso** dei servizi in rete; la connettività; le **infrastrutture digitali** materiali e immateriali; la strategia nazionale dei **dati pubblici**. Il **comma 2** istituisce un **Comitato interministeriale per la transizione digitale**, la cui composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinati dai commi successivi.

Il **Capo V (Disposizioni concernenti il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza)** ricomprende il solo **articolo 9**.

L'**articolo 9** pone in capo alla **Presidenza del Consiglio**, ovvero al Ministro delegato della famiglia, le funzioni di competenza statale in materia di **Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza**. Conseguentemente, le risorse del Fondo vengono trasferite dallo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **Capo VI (Disposizioni finanziarie e finali)** comprende gli **articoli da 10 a 12**.

L'**articolo 10** stabilisce che **entro il 30 giugno 2021** i **regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri** dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, siano adottati con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'[articolo 17, comma 4-bis, della L. 400/1988](#) (nonché dall'[articolo 4 del D.Lgs. 300/1999](#)) che prevede regolamenti governativi di delegificazione.

L'**articolo 11** reca la norma di **copertura finanziaria** degli oneri recati dal provvedimento, quantificati in circa 9,2 milioni di euro per il 2021 e in 15,9 milioni a decorrere dall'anno 2022.

L'**articolo 12** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento investe indubbiamente materie di interesse regionale quali il turismo, l'ambiente e l'energia; esso tuttavia attiene, per queste materie, all'individuazione dell'amministrazione centrale competente allo svolgimento delle funzioni statali. In tal senso, il provvedimento appare riconducibile alla materia, di **esclusiva competenza statale** attinente ad *ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali* (art. 117, secondo comma, lettera g, Cost.).

Con riferimento alla predisposizione del **piano di transizione ecologica** da parte dell'istituendo **CITE** (Comitato interministeriale di transizione ecologica), ai sensi dell'articolo 4, si segnala che su tale piano sarà acquisito il parere della Conferenza unificata.

In proposito si ricorda che il piano appare prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione), sia pure in concorso con competenze legislative concorrenti quali governo del territorio, ricerca scientifica e tecnologica, grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma).

A fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza della Corte costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali. In particolare, la giurisprudenza costituzionale (si veda in particolare la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un "nodo inestricabile" di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere.

Si valuti infine l'opportunità di approfondire, in particolare con riferimento alle materie di interesse regionale, come le competenze del nuovo Comitato si coordineranno con quelle del CIPESS, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, nuova denominazione assunta a decorrere dal 1° gennaio 2021, dal CIPE, in attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 111 del 2019, che ha previsto che quest'ultimo Comitato si occupi anche del coordinamento delle politiche pubbliche orientate al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015

Al riguardo la relazione illustrativa afferma che "rimangono ferme le competenze del CIPESS".

Senato: Nota breve n. 260

Camera: Nota Questioni regionali n. 140

10 marzo 2021

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione